

N° 66
1991

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.66
DEL 12.11.1991

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C.N.27 DEL 30/4/91 AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART.12 L.141/90". ORDINANZA CO.RE.CO. N.1646/1 DEL 4/10/1991.

L'anno millenovecentonovantuno (1991) il giorno trentuno del mese di ottobre nel Comune di Elmas e nella solita sala delle adunanze in seduta pubblica ordinaria, convocata con appositi avvisi il **Consiglio Comunale** si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

1) ASUNIS ANTONIO	P	11) MANCA MICHELE	P
2) ARGIOLOS SEBASTIANO	P	12) MARCIS MARCILIO	A
3) BELLO' SILVANO	A	13) MURA MARIO	P
4) CANCEDDA LUIGI	P	14) PUGGIONI FILIPPO	A
5) CORRIGA MAURO	P	15) RUGGERI GIOVANNI	P
6) COZZOLINO MARINA	P	16) SACCEDDU MARIA	P
7) DEIANA ANTONIO	P	17) SARRITZU GIORGIO	P
8) DORE MARIANO	P	18) SITZIA ANTONIO	P
9) FRAU LAMBERTO	P	19) TONIOLO ORNELLA	P
10) MAMELI EFISIO	A	20) ZUCCATTO ANTONIO	P

TOTALE PRESENTI N.16

TOTALE ASSENTI N.4

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Capo Dr.ssa Liliana ANICE.

Il Sindaco Dott. Antonio ASUNIS assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

1) Cozzolino Marina 2) Puggioni Filippo 3) Toniolo Ornella.

Il Presidente informa il C.C. sull'ordinanza del Comitato di Controllo Regionale n.1646/1 del 4/10/1991 con la quale si chiede l'integrazione del regolamento adottato con deliberazione C.C.n.27 del 30/4/1991 ai sensi dell'art.12 della L.241/90.

Precisa che l'integrazione riguarda la determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi e di priorità in caso di pluralità di domande per lo stesso settore di intervento. Inoltre deve essere stabilito il procedimento per l'istruttoria e la predisposizione nelle proposte di deliberazione di concessione dei benefici.

Da quindi lettura del regolamento integrato e modificato in osservanza dei rilievi fatti dal CO.RE.CO.

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ART 12 L. 241/90

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTO il Regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 12 della L.241/90 con le modifiche ed integrazioni apportate;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 dell' L.142/90 dal Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese;
Ad unanimità di voti.

DELIBERA

- 1) di apportare al Regolamento per la concessione dei contributi le rettifiche e le integrazioni di cui alla proposta letta dal Presidente;
- 2) di approvare il Regolamento così integrato, composto da 16 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale in sostituzione di quello approvato con licitata deliberazione C.C.n.27/91.

Letto, approvato e sottoscritto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
COM.LE

Sacceddu

Sacceddu

IL PRESIDENTE

Asunis

Asunis

IL SEGRETARIO

Anice

Anice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia al Comitato Circ.le/Regionale di Controllo di Cagliari in data 22 NOV 1991 e che trovasi in pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 22 NOV. 1991.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anice

Anice

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ART. 12 L.241/90-

C A P I T O L O I^o

F I N A L I T A'

ART..1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/08/90, n°241 nel rispetto dell'art. 2 della medesima Legge.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessario per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune di Elmas.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. Il Comune di Elmas dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n°142, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. "Gli atti relativi alle concessioni di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Elmas per la durata prevista dalla legge, e nei principali luoghi di ritrovo del paese".

2. "Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della Legge 8/0690, n°142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune di Elmas e dai

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nella stessa hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

C A P I T O L O II°

P R O C E D U R E

ART. 6

1. "La Giunta municipale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune di Elmas.

I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori".

2. "La Giunta Municipale può rivedere o modificare, in corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correrarlo con esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o da verificarsi di eventi imprevedibili".

3. "Con la deliberazione di cui al 1^a comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per lo espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al 2^a comma dell'art. 2 della legge 241/1990.

4. "Le istanze per concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato".

5. In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di intervento, l'Amministrazione interverrà con metodo proporzionale (tenendo conto:

a) -del parere della Commissione laddove è previsto;

b) -del valore dell'intervento per il quale si richiede il contributo, dell'interesse generale che può suscitare, nonché del numero delle persone che impegna;

c) -dei preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda dei contributi.

6. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con modalità di cui al 3^a comma dell'art. 6.

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

7. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento.
8. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
9. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore di soggetti e iniziative che secondo l'istruttoria sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

C A P I T O L O IV^a

SOGGETTI AMMESSI

ART. 7

1. I settori per i quali il Comune di Elmas può effettuare la concessione di finanziamenti, contributi e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti elencati:
 - a) -Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) -Attività sportive e ricreative del tempo libero; -
 - c) -Spettacolo; -
 - d) - Cultura, informazione, istruzione e condizione giovanile; -
 - e) -Tutela dei valori ambientali;
 - f) -Turismo.

c a p i t o l o IV^a

SOGGETTI AMMESSI

ART. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune di Elmas a favore:

- a) -di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) -di Enti Pubblici, per attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Elmas;
- c) -di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Elmas;
- d) -di Associazioni non riconosciute, di comitati, di società che effettuano iniziative a vantaggio della popolazione della provincia di Cagliari. La costituzione dell'associazione, del comitato e della società, deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune di Elmas assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

capitolo V^a

CONDIZIONI GENERALI

art. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune di Elmas devono esporre le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, nonché l'onere complessivo da sostenere per lo stesso.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

3. Relativamente agli interventi nel settore di assistenza e sicurezza sociale, le condizioni, i criteri e le procedure per ottenere i benefici, sono quelli previsti nell'apposito piano socio-assistenziale e nel regolamento comunale per l'assistenza.

ART. 10

1. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni, le Società ed i comitati che richiedono la concessione di un contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse verso la comunità locale devono presentare una domanda su carta intestata e in duplice copia, contenente i dati anagrafici del rappresentante legale o partita IVA dell'organismo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, sempre in duplice copia, su carta intestata:
- a) -Relazione sullo svolgimento della manifestazione, che in particolare evidenzi gli aspetti e la valenza culturali, con l'indicazione del periodo e luogo in cui si intende realizzarla e la presenza di altri eventuali Enti e sponsor;
 - b) -Bilancio preventivo della manifestazione;
 - c) -Fotocopia Statuto o Atto costitutivo dell'organismo richiedente.

ART. 11

1. L'assegnazione del contributo, all'Organismo o alla persona fisica, sarà adottata mediante deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'Organismo, o la persona fisica, beneficiarie del contributo, dovranno ricevere la comunicazione scritta dall'Assessorato competente per il settore d'intervento.
2. L'erogazione dei contributi assegnati avverrà dietro presentazione di una relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione, con l'indicazione dei giorni in cui è stata effettuata e le località di effettuazione, corredata da eventuali depliant, resoconti stampa, etc. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. *TACOLONTI*

ART. 12

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese per le manifestazioni e le iniziative coperte da contributi

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

assegnati e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni, società o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune di Elmas. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dalla stessa organizzate o nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dal Comune di Elmas.

ART. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune di Elmas.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune di Elmas per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio, promozione e informazione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune di Elmas.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune di Elmas con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

C A P I T O L O VI^o

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 15

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta in applicazione del presente regolamento, presentando a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate e specificando criteri adottati, utilizzati, natura e consistenza dei benefici.

ART. 16

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare da relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale.



Regione Autonoma della Sardegna
Dipartimento degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO - CAGLIARI

Prot. N. 24395

Spett.le al foglio N.

Allegati N. 3

Oggetto: TRASMISSIONE ATTI

Cagliari,

26/11/91

COMUNE DI ELMAS	
UFFICIO PROTOCOLLO	
29 NOV. 1991	
Prot. N. 4264	Rip.

Al Signor Presidente

del Comitato Regionale

di Controllo di

CAGLIARI

Al Signor

Sindaco

del Comune di

Elmas

Al sensi del combinato disposto degli artt. 1 della L.R. 19 maggio 1981, n.16 e 1 della L.R. 23 agosto 1985, n. 20, si trasmetto-

no per competenza le deliberazioni n. 66 del 18/11/91

adottate dal Cons. Comunale

Nel contempo si rammenta al Signor Sindaco

in indirizzo che i termini per l'esecuzione del controllo decorrono dal momento in cui gli atti stessi perverranno al Comitato competente per territorio e per materia.

IL PRESIDENTE

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

N. di Protocollo

Elmas, li 28-11-1991.....

Allegati N. 42 18

Al SPETT.LE CO.RE.CO.

Risposta alla lettera del

CAGLIARI

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE

Si comunica che nella deliberazione Consiliari n.66 del 12-11-1991 erroneamente tra gli scrutatori è stato indicato il Consigliere Puggioni che era assente.

Lo scrutatore designato era invece il Consigliere Manca.



IL SINDACO
DOTT. ANTONIO ASUNIS



Currok

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

ESSENE DA VIZI
L'ESSENE DA VIZI
L'ESSENE DA VIZI
L'ESSENE DA VIZI
L'ESSENE DA VIZI

30.4.91
N. 27
C.C.

BITTO - DELTA - COGNITIVO
N. 000000
DT. 21/10/91

2100

COMUNE DI ELMAS

02/11/91

02/11/91

16/11/91

MARE DI ELMAS	
REGIONE SARDEGNA	
19 DIC. 1991	
N. 4574	
Hip.	

Regione Autonoma della Sardegna